

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF)¹

510.30

del 30 marzo 1949 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 29 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM)³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1948⁴,
decreta:

I. Servizio del Commissariato⁵

1. Competenza⁶

Art. 1

¹ La Base logistica dell'esercito⁷ è l'organo centrale per il servizio del commissariato. A questo servizio competono la contabilità, la sussistenza, i carburanti e l'alloggio dell'esercito.⁸

² Nei rapporti con Cantoni, Comuni e privati, la Contabilità della truppa⁹ può far capo, secondo il bisogno, alle autorità militari cantonali.

Art. 2

¹ L'Amministrazione federale delle finanze è l'ufficio centrale per il servizio di cassa.

² Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di revisione.

RU 1949 II 1137

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).

² RS 510.10

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

⁴ BBl 1948 II 1053 ediz. ted.; FF 1948 II 997 ediz. franc.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

⁷ Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutte il presente testo.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

⁹ Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). Di detta mod. è tenuto conto in tutte il presente testo.

Art. 3¹⁰

¹ La Base logistica dell'esercito ha l'alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d'istruzione, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.¹¹

² I capi del servizio del commissariato, i quartiermestri, i furieri e i contabili della truppa incaricati della contabilità e della gestione dirigono e assumono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell'esercito nonché delle scuole e dei corsi.¹²

Art. 4¹³

¹ I comandanti sorvegliano il servizio del commissariato nell'ambito del loro comando.

² La Base logistica dell'esercito, i capi del servizio del commissariato¹⁴ e i quartiermestri controllano, in qualità di organi tecnici di vigilanza, il servizio del commissariato dell'esercito, delle grandi unità e dei corpi di truppa. I comandanti delle grandi unità e dei corpi di truppa provvedono affinché i capi del servizio del commissariato e i quartiermestri loro subordinati esercitino l'attività di controllo.

2. Contabilità¹⁵**Art. 5¹⁶**

¹ Gli stati maggiori e le unità sono amministrativamente autonomi. Il contabile dello stato maggiore o dell'unità tiene la contabilità della truppa.

² ...¹⁷

Art. 6

¹ In servizio, le spese vanno fatte con la massima parsimonia. Tutte le spese non indispensabili devono essere evitate.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

¹⁴ Nuova locuzione giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

² La Base logistica dell'esercito può emanare direttive per l'esecuzione di detto principio.¹⁸

Art. 7

¹ LA Base logistica dell'esercito procede alla revisione delle contabilità delle truppe. La revisione superiore, da parte del Controllo federale delle finanze, deve essere ultimata nel termine di un anno a contare dalla presentazione delle contabilità alla Contabilità della truppa.¹⁹

² Qualora le vengano comunicate osservazioni di revisione, la truppa deve inviare per scritto il suo parere alla Base logistica dell'esercito entro due mesi. Ognuno è tenuto a dare le informazioni necessarie.²⁰

³ Le controversie inerenti a pretese sorte dalle osservazioni di revisione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.²¹

Art. 8²²

La Base logistica dell'esercito conserva per cinque anni tutta la contabilità e la relativa documentazione.

3.²³ Inventari

Art. 9

¹ Di tutti gli oggetti di valore duraturo (oggetti d'inventario) acquistati dalle truppe va tenuto un inventario.

² Alla Base logistica dell'esercito spetta l'alta vigilanza sulla tenuta degli inventari nell'esercito.

³ I comandanti di truppe devono accertarsi che gli inventari siano tenuti e controllati in modo irreprensibile.

⁴ I capi del servizio del commissariato e i quartiermestri procedono, in occasione delle revisioni di cassa prescritte, anche alla revisione degli inventari.²⁴

¹⁸ Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

²³ Originario n. 4.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

Art. 10

Dopo la partenza della truppa, i Comuni hanno l'obbligo di prendere in consegna e di custodire le installazioni negli accantonamenti.

II. Soldo**1. Disposizioni generali****Art. 11**

¹ I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.²⁵

² Il diritto al soldo nasce con il giorno dell'entrata in servizio fissato dall'ordine di marcia e si estingue con il giorno del licenziamento.

^{2bis} L'intervallo tra la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l'intervallo tra detti servizi d'istruzione danno diritto al soldo, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.²⁶

³ Il Consiglio federale stabilisce il soldo.²⁷

Art. 12²⁸

Non hanno diritto al soldo:

1. ²⁹ ...
2. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare:³⁰
 - a. ³¹ ...
 - b. che prendono parte all'ispezione dell'armamento e dell'equipaggiamento personale;
 - c. che consegnano, ritirano o sostituiscono l'armamento e l'equipaggiamento, ...³²;
 - d. ³³ che consegnano o ritirano cavalli di servizio;

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

²⁶ Introdotto dal n. I d dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

²⁷ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887 895; FF **1965** II 353).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3641; FF **2002** 768).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

³¹ Abrogata dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

³² Espr. stralciata dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 1882; FF **1989** II 942).

- e. che partecipano a corsi speciali per l'adempimento del tiro obbligatorio;
 - f. che si trovano in detenzione preventiva o scontano pene fuori servizio;
 - g. che devono presentarsi a un'autorità militare;
 - h.³⁴ che beneficino di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
 - i.³⁶ che, durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all'amministrazione militare;
 - j.³⁷ per le quali è ordinato un impiego secondo l'articolo 65c LM.
3. i piloti e gli osservatori istruiti, per l'allenamento individuale.

Art. 13³⁸**Art. 14³⁹**

Eventuali controversie concernenti il diritto al soldo sono decise dalla Base logistica dell'esercito.

Art. 15

Il diritto del militare al soldo e ad altre indennità si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui la pretesa è divenuta esigibile.

2. Soldo del grado**Art. 16⁴⁰****Art. 17⁴¹**

¹ Gli ufficiali subalterni, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i soldati ricevono un supplemento di soldo per i servizi non computati sulla durata dei corsi di

³³ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

³⁵ RS **831.10**

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

³⁸ Abrogato dal n. I del DF del 21 mar. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

ripetizione e richiesti per conseguire un grado superiore o per la loro formazione speciale.⁴²

² Gli allievi piloti, gli allievi osservatori e gli allievi operatori di bordo ricevono un'indennità di volo durante la scuola sottufficiali, la scuola d'aviazione e per i giorni di allenamento che devono assolvere durante il periodo d'istruzione di volo.⁴³

^{2bis} I militari che prestano all'estero un servizio di promovimento della pace con diritto al soldo o un servizio d'appoggio con diritto al soldo ricevono un supplemento di soldo durante tali servizi.⁴⁴

³ L'ammontare del supplemento di soldo e dell'indennità di volo è stabilito dal Consiglio federale.

Art. 18 e 19⁴⁵

Art. 20 a 22⁴⁶

III. Sussistenza

1. Sussistenza dei militari⁴⁷

Art. 23

¹ Ogni militare che riceve il soldo ha diritto alla sussistenza.

² ...⁴⁸

Art. 24⁴⁹

I seguenti militari che non ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza:

⁴⁰ Abrogato dal n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353).

⁴² Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

⁴⁵ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

⁴⁶ Abrogati dal n. 3 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 1882; FF **1989** II 942).

⁴⁷ Nuova denominazione giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁴⁸ Abrogato dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

- a.⁵⁰ ...
- b. i partecipanti a corsi di tiro per ritardatari, per l'intera giornata;
- c. per i militari agli arresti al di fuori del servizio, per l'intera giornata.

Art. 25⁵¹

¹ I militari ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

² La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

³ Se la truppa o singoli militari non possono ricevere la sussistenza in natura, viene loro corrisposta la sussistenza in pensione.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce crediti quadro per la sussistenza in natura e la sussistenza in pensione.

⁵ La Base logistica dell'esercito stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell'evoluzione dei prezzi di mercato. Stabilisce le aliquote per la sussistenza in pensione.

Art. 26 e 27⁵²**2. Sussistenza dei cavalli e dei muli****Art. 28**

¹ Tutti i cavalli ed i muli stimati per il servizio, i cavalli ed i muli del deposito militare federale, come pure i cavalli privati degli istruttori, hanno diritto al foraggio dal giorno della presa in consegna da parte della truppa fino a quello della resa.⁵³

² Il diritto al foraggio per questi cavalli e muli si estende parimente alla durata della loro permanenza in un deposito di cavalli o in una infermeria veterinaria.

³ Il Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l'aliquota dell'indennità di foraggio.⁵⁴

⁵⁰ Abrogata dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

⁵² Abrogati dal n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

3. Approvvigionamento con viveri e foraggi

Art. 29

L'approvvigionamento con sussistenza e foraggi ha luogo:

1. a cura della truppa stessa;
- 2.⁵⁵ a cura dei magazzini di sussistenza dell'esercito o di altre truppe;
- 3.⁵⁶ a cura dei comandanti delle piazze di mobilitazione.
- 4.⁵⁷ ...

Art. 30

¹ Durante il servizio attivo, i depositi di viveri, di foraggi, di legna e di ogni altro genere di merce che non possono esser consegnati ad un'altra truppa o liquidati saranno affidati all'autorità comunale competente.

² Le autorità comunali hanno l'obbligo di amministrare questi depositi. Esse sono tenute a prendere tutte le misure atte ad evitare il deterioramento delle merci e a provvedere alla loro sicurezza. Se ne derivano spese straordinarie, queste sono a carico della Confederazione.

IV. Alloggio

1. Disposizioni generali

Art. 31

¹ La Confederazione provvede all'alloggio delle truppe.

² L'alloggio delle truppe ha luogo:

- a.⁵⁸ in caserme o edifici adattati a caserma (accasermamento);
- b. in accantonamenti appartenenti ai Comuni ed agli abitanti;
- c. in bivacchi;
- d. presso gli abitanti.

³ Il Consiglio federale fissa le indennità per l'alloggio delle truppe.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁵⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2299; FF **2014** 5939).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

2. Casermaggio

Art. 32⁵⁹

Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.

3. Accantonamenti

Art. 33

¹ I Comuni e i loro abitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione della truppa i locali e le piazze adatti, con le installazioni e gli utensili necessari per l'alloggio degli uomini, il ricovero degli animali dell'esercito e l'alloggiamento dei veicoli e del materiale.⁶⁰

² ...⁶¹

³ Gli abitanti sono obbligati, su istruzioni delle autorità comunali, a mettere a disposizione i locali d'alloggio e le piazze richiesti ed a preparare le prestazioni loro imposte.

Art. 34

¹ Trattandosi di occupare una località, si dovrà tener conto delle condizioni igieniche di essa. Le località in cui si accertano malattie contagiose per l'uomo o gli animali, potranno essere occupate soltanto con il consenso dell'ufficiale preposto al servizio sanitario o veterinario.

² Le autorità comunali sono tenute a notificare l'esistenza di tali malattie ai comandanti di truppe o ai loro organi incaricati di preparare gli accantonamenti.

³ Salva restando l'azione penale, le autorità comunali rispondono verso l'amministrazione militare di tutti i danni che potessero risultare dall'occultamento o dalla dissimulazione di malattie contagiose.

Art. 35

¹ I comandanti di truppe che intendono occupare accantonamenti o alloggi presso gli abitanti devono rivolgersi il più presto possibile alle autorità comunali, le quali sono tenute a fare i necessari preparativi.

² La truppa può domandare i locali d'alloggio direttamente agli abitanti solo quando non possa raggiungere a tempo le autorità comunali, oppure quando queste ultime

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L. militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

⁶¹ Abrogato dal n. 8 dell'all. alla L. militare del 3 feb. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

non adempiano affatto o solo parzialmente i propri obblighi. In questi casi, i comandanti di truppe informano immediatamente delle disposizioni prese le autorità comunali e il comandante da cui dipendono.

³ I comandanti vigilano, sotto la loro responsabilità, che la truppa domandi e occupi soltanto i locali di cui essa ha realmente bisogno.

Art. 36

¹ Prima di occupare o di lasciare un accantonamento, la truppa verificherà lo stato dei locali, delle installazioni e degli utensili in presenza del proprietario o del suo mandatario o, in loro assenza, di un rappresentante dell'autorità comunale.

² Dei difetti e dei danni sarà steso un verbale, firmato dal rappresentante della truppa e dal proprietario o suo mandatario, o dal rappresentante dell'autorità comunale.

³ Quando lascia un accantonamento, la truppa deve riconsegnare in buon ordine le piazze, i locali, le installazioni ed i beni mobili da essa utilizzati; essa domanderà un'attestazione scritta.

⁴ Per i danni causati dall'occupazione da parte della truppa, sono applicabili le disposizioni concernenti la liquidazione delle pretese per danni cagionati alle colture ed alla proprietà.

Art. 37

¹ La truppa deve accettare i locali e le installazioni assegnatili dalle autorità comunali, per quanto essi siano adatti per l'alloggio.

² Sulle divergenze fra comandanti di truppa e autorità comunali circa l'idoneità e l'uso di locali d'alloggio e installazioni decide il comandante della divisione territoriale.⁶²

³ I locali riservati al culto, come pure i locali di lusso e gli edifici che non potrebbero essere occupati senza correre il rischio di subire danni e causare spese sproporzionate o altri gravi svantaggi (per esempio i locali d'interesse artistico o storico, gli alberghi di prima categoria, ecc.), non devono essere occupati che in caso di assoluta necessità.

Art. 38⁶³

¹ Gli ufficiali, i sottufficiali superiori e singoli militari donne vengono di regola alloggiati in camere con letti.⁶⁴

² I sergenti capi, i sergenti e i caporali sono alloggiati, per quanto possibile, in locali separati da quelli della truppa.⁶⁵

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

³ In mancanza di ufficiali o sottufficiali superiori, i militari che ne assumono le funzioni hanno lo stesso diritto d'alloggio degli ufficiali e dei sottufficiali superiori.⁶⁶ Gli appuntati e i soldati che prestano servizio come sottufficiali hanno lo stesso diritto di questi ultimi. Detto diritto esiste unicamente se l'effettivo regolamentare secondo le prescrizioni concernenti l'organizzazione dell'esercito non è raggiunto e non è possibile procedere a un conguaglio nell'ambito del corpo di truppa.⁶⁷

⁴ Gli ufficiali superiori ed i comandanti di unità hanno diritto, per quanto possibile, a camere singole.

Art. 39

¹ Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità.

² Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata).

³ Nelle indennità versate per l'uso di locali è compreso il compenso per l'utilizzazione e l'usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.⁶⁸

⁴ Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.⁶⁹

Art. 40⁷⁰

¹ La truppa regola i conti delle indennità di alloggio con l'autorità comunale. Questa è tenuta a pagare ai proprietari dei locali utilizzati, l'indennità loro spettante, subito dopo aver ricevuto l'importo dalla truppa.

² Se i proprietari dei locali lo domandano, l'autorità comunale deve presentare loro il conteggio, allestito dalla truppa, delle indennità cui essi hanno diritto.

³ L'autorità comunale o le persone da essa incaricate non hanno diritto ad alcuna indennità per i lavori necessari alla preparazione dell'alloggio della truppa.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

⁴ I Comuni devono indennizzare a loro spese, entro i limiti delle aliquote stabilite dal Consiglio federale per l'alloggio della truppa, i proprietari dei locali che devono essere messi a disposizione gratuitamente giusta l'articolo 132 della LM⁷¹.

⁵ Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso i Comuni sono decise dalla Base logistica dell'esercito.⁷²

Art. 41⁷³

4. Bivacco

Art. 42

¹ I Comuni ed i loro abitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione della truppa il terreno necessario per il bivacco.

² I Comuni sono inoltre tenuti a fornire la paglia necessaria verso indennità.

³ È permesso far uso dei campeggi organizzati e di campi sportivi soltanto d'intesa con i proprietari.⁷⁴

5. Acquartieramento presso gli abitanti

Art. 43

¹ L'acquartieramento presso gli abitanti costituisce l'eccezione. In questi casi gli uomini ed i quadrupedi dell'esercito vengono ripartiti fra le diverse economie domestiche a seconda delle possibilità di esse. La ripartizione è fatta dall'autorità comunale d'intesa con il comandante di truppe. L'articolo 38 è applicabile per analogia.

² In caso di acquartieramento presso gli abitanti, l'alloggiatore può essere obbligato a fornire, verso indennità, la sussistenza per uomini e quadrupedi.

³ I locali d'abitazione, le camere e le cucine necessari dovranno essere lasciati a disposizione degli abitanti.

⁷¹ Nuovo riferimento giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

⁷² Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

⁷³ Abrogato dal n. 1 del DF del 21 mar. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁷⁴ Introdotto dal n. 1 del DF del 13 ott. 1965 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353). Nuovo testo giusta il n. 1 del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

6.⁷⁵ Prescrizione

Art. 43^{a76}

Tutte le pretese concernenti le indennità per l'alloggio della truppa si prescrivono in un anno a contare dal giorno della partenza della truppa.

V. Viaggi e trasporti

1. Ferrovie, battelli, posta e altre imprese pubbliche di trasporto

Art. 44⁷⁷

La Confederazione assume le spese del trasporto con mezzi pubblici per l'entrata in servizio e il licenziamento delle truppe, dei viaggi di servizio e di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell'esercito e materiale per le esigenze di servizio dell'esercito. Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o parzialmente dalla Confederazione.

Art. 45 a 56⁷⁸

2. ...

Art. 57 e 58⁷⁹

VI. ...

Art. 59 a 79⁸⁰

⁷⁵ Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁷⁶ Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4093; FF **1993** IV 1).

⁷⁸ Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353). Vedi nondimeno RU **1966** 671 n. 1 e RU **1968** 521 art. 128 cpv. 2 lett. c.

⁷⁹ Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353). Vedi nondimeno RU **1966** 671 n. 1 e RU **1968** 521 art. 128 cpv. 2 lett. c.

⁸⁰ Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353). Vedi nondimeno RU **1966** 671 n. 1 e RU **1968** 521 art. 128 cpv. 2 lett. c.

VII. ...

Art. 80 a 85⁸¹

VIII. Danni alle colture e alla proprietà

1. Disposizioni generali

Art. 86 e 87⁸²

Art. 88

¹ e ² ... ⁸³

³ La truppa prende in consegna e restituisce le piazze di tiro se possibile in presenza del proprietario o del suo rappresentante. A costui può essere corrisposta un'indennità forfettaria, stabilita dal Consiglio federale.⁸⁴

2. ...

Art. 89 a 97⁸⁵

VIIIa. Impianti militari⁸⁶

Art. 98

¹ Il diritto di acquistare fondi per impianti militari, o di costituire a tal fine diritti reali su beni immobili, spetta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)⁸⁷.

² Il DDPS è autorizzato, se è necessario, a procedere all'espropriazione.

⁸¹ Abrogati dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353). Vedi nondimeno RU **1966** 671 n. 1 e RU **1968** 521 art. 128 cpv. 2 lett. c.

⁸² Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁸³ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁸⁴ Introdotto dal n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU **1986** 1716; FF **1985** II 1105).

⁸⁵ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁸⁶ Originario titolo b. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁸⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 99⁸⁸

Art. 100⁸⁹

IX. ...

Art. 101 a 103⁹⁰

Art. 104⁹¹

Art. 105⁹²

Art. 106 a 108⁹³

X. Requisizione

Art. 109⁹⁴

¹ In caso di servizio attivo, gli stati maggiori e la truppa possono procurarsi, mediante requisizione, i mezzi ausiliari di cui abbisognano per l'adempimento dei loro compiti. Sono riservati gli accordi speciali conchiusi con Stati esteri.

² La requisizione può estendersi a beni mobili e immobili.

³ Ove un diritto di requisizione spetti agli organi della protezione civile e dell'economia di guerra, le disposizioni seguenti si applicano, per analogia, anche a queste requisizioni. Il Consiglio federale emana le prescrizioni che disciplinano la coordinazione e la procedura.

⁸⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁸⁹ Abrogato dal n. II della LF del 22 giu. 1984 che modifica l'OM, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1324; FF **1983** II 446).

⁹⁰ Abrogati dal n. V cpv. 2 della LF del 5 ott. 1967 che modifica l'OM, con effetto dal 1° feb. 1968 (RU **1968** 74; FF **1966** II 285).

⁹¹ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁹² Abrogato dal n. 21 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 15 feb. 1992 (RU **1992** 288; FF **1991** II 413).

⁹³ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353).

Art. 110⁹⁵

¹ La preparazione della requisizione comprende in modo particolare:

- a. l'accertamento dell'effettivo delle diverse categorie di beni requisibili;
- b. l'obbligo per i Cantoni o i Comuni e, con il loro consenso, per degli organismi privati, di tenere un controllo di questi beni;
- c. l'allestimento degli ordini di fornitura per questi beni;
- d. l'obbligo per il detentore di beni assoggettati a un ordine di fornitura di notificarne le mutazioni e di presentarli gratuitamente alle ispezioni periodiche.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti i controlli, le notificazioni obbligatorie e le ispezioni.

Art. 111⁹⁶

¹ L'ordine di messa di picchetto dell'esercito vale anche per i beni assoggettati a un ordine di fornitura.

² Dopo che è stata ordinata la messa di picchetto, il commercio di questi beni e la loro esportazione sono vietati senza autorizzazione del DDPS.

³ Il detentore dei beni assoggettati a un ordine di fornitura deve tenerli pronti per essere presentati in ogni momento.

Art. 112⁹⁷

¹ I detentori sono tenuti a presentare, senza indennità, i beni assoggettati a un ordine di fornitura conformemente alle indicazioni dell'affisso di mobilitazione o alle istruzioni particolari.

² Quando dei beni assoggettati a un ordine di fornitura devono essere presentati su una polizza di fornitura o d'ispezione, la Confederazione assume la responsabilità dei danni in cui potesse incorrere il conducente durante il tragitto diretto di andata e ritorno e durante la stima di entrata e di uscita o l'ispezione, sempre che alcuna colpa non sia imputabile al conducente o a un terzo. L'articolo 135 capoversi 2 a 4 LM è applicabile per analogia.⁹⁸

Art. 113⁹⁹

¹ Durante la requisizione, il detentore ha diritto a un'indennità adeguata.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

⁹⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2002 3641, 2003 4005; FF 2002 768).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 13 ott. 1965, in vigore dal 1° gen. 1966 (RU 1965 887; FF 1965 II 353).

² La Confederazione assume la responsabilità per i danni e le perdite che si verificassero durante la requisizione, a meno che essi siano imputabili all'usura normale oppure a difetti o a insufficienze esistenti prima della requisizione.

³ La Confederazione assume la responsabilità anche dei danni che si verificano durante la stima d'entrata e d'uscita o le ispezioni. L'articolo 135 capoversi 2–4 LM è applicabile per analogia.¹⁰⁰

⁴ Il Consiglio federale emana le prescrizioni concernenti le stime di entrata e di uscita; stabilisce le quote massime di stima e d'indennità per i beni requisiti.

XI. ...

1. ...

Art. 114 a 118¹⁰¹

2. ...

Art. 119 a 122¹⁰²

3. ...

Art. 123 e 124¹⁰³

XII. ...

1. ...

Art. 125¹⁰⁴

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

¹⁰¹ Abrogati dal n. V cpv. 2 della LF del 5 ott. 1967 che modifica l'OM, con effetto dal 1° feb. 1968 (RU **1968** 74; FF **1966** II 285).

¹⁰² Abrogati dal n. II della LF del 22 giu. 1984 che modifica l'OM, con effetto dal 1° gen. 1985 (RU **1984** 1324; FF **1983** II 446).

¹⁰³ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

¹⁰⁴ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

2. ...

Art. 126 e 127¹⁰⁵

3. ...

Art. 128 a 131¹⁰⁶

Art. 132 a 164¹⁰⁷

XIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 165¹⁰⁸

Art. 166¹⁰⁹

Art. 167

¹ Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore del presente decreto^{110,111}

² A contare da questa data sono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e segnatamente:

- a. la risoluzione federale del 27 marzo 1885¹¹² sulla introduzione definitiva del regolamento d'amministrazione per l'armata svizzera e il regolamento di amministrazione per l'armata svizzera, della stessa data¹¹³;
- b. il decreto dell'Assemblea federale del 19 dicembre 1946¹¹⁴ che approva la modificazione del regolamento d'amministrazione per l'armata svizzera.

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

¹⁰⁵ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

¹⁰⁶ Abrogati dal n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

¹⁰⁷ Abrogati dal n. I del DF del 10 ago. 1971, con effetto dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 936; FF **1970** II 949).

¹⁰⁸ Abrogato dal n. I del DF del 13 ott. 1965, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU **1965** 887; FF **1965** II 353).

¹⁰⁹ Abrogato dall'art. 22 cpv. 2 lett. c della LF del 4 ott. 1963 sull'edilizia di protezione civile, con effetto dal 25 ott. 1964 (RU **1964** 485; FF **1962** 1429). Oggi: O dell'AF (art. 163 cpv. 1 Cost., RS **101**).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2002** 3641, **2003** 4005; FF **2002** 768).

¹¹¹ [RU **8** 196]

¹¹² [RU **8** 198, 62 1082]

¹¹³ [RU **8** 198, 62 1082]

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1950¹¹⁵

¹¹⁵ DCF del 22 ago. 1949 (RU **1949** II 1177).

